Brevi riflessioni intorno alla questione del "crocifisso"

di Paolo Stefanì *

(24 novembre 2003)

Intervengo nel dibattito nel rispetto delle modalità che sino ad ora lo hanno contraddistinto, con risultati certamente positivi. Ognuno degli intervenuti ha portato il contributo immediato del proprio pensiero e ciò ha reso le pagine del *forum* davvero interessanti, perché emergono le pluralità delle opinioni a confronto, espresse anche con tono polemico, ma rispettoso delle diverse sensibilità e del diverso modo di ognuno di guardare alla realtà.

Sono convinto che non bisognerebbe fare della questione del Crocifisso una "guerra", sarebbe davvero una "piccola Guerra" (cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea,* in *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato,* Bologna, 1997, p.203). Credo, che l'enfasi derivata dalla vicenda della scuola di Ofena sia il riflesso della questione irrisolta, in Italia, del rapporto tra laici e cattolici (cfr. G.E. RUSCONI, *Come se Dio no ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia,* Torino, 2000,pp.165). Sono, però, dell'opinione che la laicità debba unire e non dividere, che essa sia principio fondamentale per il governo della transizione dalla società pluralista a quella multiculturale(cfr. G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo,* Bari, 2000, pp. 68 ss.)

Ha ragione Vincenzo Tondi della Mura, la diversa visione politico - culturale di ognuno non deve mai divenire arroccamento sulle proprie opzioni ideologiche, specie se a danno del ruolo di giuristi. Ha ragione anche a sottolineare la possibilità di dissentire, sia pur in modo parziale, dall'ordinanza del giudice Montanaro.

Si può e si deve dissentire da una decisione giurisprudenziale, di natura cautelare, che non soltanto ignora il contenuto ma l'esistenza stessa di una legge dello Stato, la n. 641/1967 - peraltro opportunamente e puntualmente richiamata nei contributi di Cimbalo e di Baccari -, vanificando l'operatività del fondamentale principio dello *iura novit curia.*

Una legge, successiva alla Costituzione repubblicana, non abrogata dal T.U. sull'istruzione del 1994, quest'ultimo atto successivo all'abrogazione del principio del confessionismo di Stato ad opera delle modificazioni al Concordato lateranense del 1984. Ciò sta a significare che il collegamento tra il confessionismo di Stato, originariamente previsto nello Statuto Albertino, e il crocifisso nelle scuole, è una forzatura, almeno per due ragioni: la prima, di carattere storico - giuridico. Lo Statuto Albertino, è noto, era una Costituzione "donata" e non "creata", non si spiegherebbero altrimenti le leggi eversive della metà del 1800, le quali si ispiravano alla logica di uno Stato laico e giurisdizionalista. Queste leggi convissero con il principio del confessionismo di Stato, perché, ed è questa la seconda motivazione, i principi della qualificazione dello Stato in materia religiosa hanno in se un certo carattere a-sistematico e "antidogmatico". Penso, invece, che pur essendo collegabili inizialmente ad un'ideale confessionismo di Stato, peraltro mai attuato completamente, caratteristica di questi principi ideologici (cfr. P.A. D'AVACK, *La qualificazione dello Stato in materia religiosa e la sua applicazione allo Stato italiano,* in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Temolo*, Milano, I, 1963, pp.283-284), l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia andata sempre più assumendo una valenza storico - culturale, almeno nella mente del nostro legislatore. Il Ministero della P.I. considera ancora in vigore gli artt. 29 e 30 della l.641/1967, non abrogati tacitamente dall'art. 676 del t.u. del 1994, visto che continua a citarli a fondamento di Direttive ministeriali (a titolo di esempio si veda la Direttiva n.264 dell'8 giugno 1998).

E' vero, però, e lo hanno sottolineato sia la sentenza 439/2000 della Cassazione sia l'ordinanza del Tribunale di l'Aquila, che il crocifisso resta un simbolo religioso - confessionale, come tale in grado di confessionalizzare la scuola, almeno a livello formale. Sono, peraltro, convinto che sia davvero pericoloso "secolarizzare" il simbolo del crocifisso, che è fondativo dell'identità della religione cristiana, anche se appare esagerato l'uso del termine "profanazione", così come richiamato dalla Corte federale tedesca.

Credo, ma è una posizione assolutamente personale, che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non leda la coscienza di alcuno - mi pare strano, inoltre, che la questione sia stata posta da un musulmano, visto che l'Islam ha una visione positiva del Cristo - Profeta -. Nello stesso tempo, però, non farei un'operazione di svuotamento semantico del

principio di laicità dello Stato, che resta valore di straordinaria rilevanza culturale, fondativo della modernità.

Dico questo, perché sono convinto che sulla questione del crocifisso debba farsi prevalente riferimento alla laicità dello Stato, piuttosto che alla libertà di coscienza ed all'uguaglianza religiosa. Anche su questo non condivido quanto sostenuto dal giudice Montanaro a proposito del rapporto tra esposizione di una pluralità di simboli religiosi e laicità dello Stato. Non lo condivido per due ragioni: queste considerazioni, peraltro un po' inusuali in un'ordinanza cautelare, sono distanti dalla definizione del rapporto tra laicità e pluralismo, così come disegnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, nella sent. 203/89, ma, in particolare, nella decisione n.440/1995 in merito alla legittimità dell'art.724 c.p.. L'esposizione di una pluralità di simboli religiosi avrebbe un'importante funzione educativa, quella di affermare l'importanza sociale della dimensione religiosa, nel rispetto della laicità dello Stato. Non vi sarebbe alcun nocumento della libertà di coscienza di coloro che non hanno un credo religioso, posto che nessuno, a meno di non voler commettere nuovamente errori di illuministica memoria, può disconoscere il valore sociale della dimensione religiosa. Bene ha fatto la Cassazione ha sottolineare il dato della laicità come condizione e limite del pluralismo religioso.

Il giudice Montanaro avrebbe dovuto, giuris - prudenzialmente, richiamare la l. del 1967 e rinviare le norme di cui agli artt. 29 e 30 alla Corte costituzionale. Ciò avrebbe consentito al giudice delle leggi di esprimersi sulla problematica relativa all'esposizione di simboli religiosi in rapporto alla laicità dello Stato, ed avrebbe inoltre avuto un impatto sociale meno "drammatico" - sinceramente ci avrebbe risparmiato anche il desolante dibattito politico che si è avuto sulla vicenda.Gli ispettori ministeriali andrebbero utilizzati per risolvere i problemi della giustizia! -. Inoltre, avrebbe risolto il problema, se di problema trattasi, posto che l'ordinanza in questione ha avuto l'effetto, davvero insignificante, di rimuovere il crocifisso dalle pareti di un'aula e di una scuola, di un piccolo paese di provincia.

Detto tutto ciò, mi sia consentito dissentire da alcune considerazioni, espresse in questo *forum*, in merito al rapporto tra laicità dello Stato e ordinamento giuridico italiano. Sono convinto che quando si parli di laicità dello Stato bisognerebbe evitare riferimenti a criteri statistici e sociologici. La laicità è un valore assoluto e non relativo, ed ha una dimensione giuridica assolutamente insopprimibile (cfr. M. TEDESCHI, *Il senso della laicità,*in *Studi di diritto ecclesiastico,* Napoli, 2002, p.45).

Per coglierla nella sua reale essenza, quella di essere principio di qualificazione dello Stato in materia religiosa, che indica un "dover essere dello Stato", occorre emanciparsi da un'analisi che si riduca all'esegesi delle norme di un ordinamento dato. Non si può, cioè, considerare aprioristicamente come laico qualsiasi ordinamento e poi ricostruire il contenuto della laicità con le norme che nello stesso ordinamento disciplinano il fenomeno religioso.

E' nota a tutti la posizione di Arturo Carlo Jemolo, per il quale alla qualificazione dello Stato in materia religiosa si dovesse giungere attraverso l'esame dell'ordinamento, non soltanto delle norme, bensì anche dell'attività amministrativa e giurisprudenziale (A.C. JEMOLO, *Posizione particolare della Chiesa cattolica,* in *Il dir. Eccl.,* 1961, I, p.206). Una posizione coerente con la visione relativista e scettica che il Maestro aveva dei concetti giuridici, evidentemente influenzata dalla dottrina crociana degli "pseudo - concetti". E nota, anche, la polemica che Egli condusse con Pugliatti, per opporsi alla visione dogmatica di quest'ultimo (cfr. G. CALOGERO, *La polemica sui concetti giuridici,* in *Rivista di diritto commerciale,* 1945, I, pp.110-122).

Jemolo, però, aveva la chiara percezione della natura "ideologica" dei principi di qualificazione dello Stato in materia religiosa (cfr. G. CAPUTO, *Il problema della qualificazione dello Stato in materia religiosa*, Milano, 1967, p.91). Anche questa visione influenzata dal pensiero di Benedetto Croce, sulla distinzione tra concetti e pseudo - concetti, tra pensiero e azione. Una teoria ripresa, in modo davvero magistrale da Giuseppe Caputo, il quale elaborò la distinzione tra classificazioni e qualificazioni (G. CAPUTO, *op. cit.,* p.9), per affermare la dialettica tra teoria e prassi nella qualificazione dello Stato in materia religiosa.

Qui si svela il problema metodologico relativo a quest'istituto. Quale sia, cioè, il modo migliore per giungere alla "classificazione" della laicità dello Stato, per poi poter operare la "funzione di giudicare" e susseguentemente poter "qualificare". E la metodologia non è più "unica", giuridicamente e scientificamente (cfr. G. CALOGERO, *Il metodo del naturalismo giuridico,* in *Saggi di teoria ed etica del diritto*, Bari, 1947, pp.161-180). Essa è il frutto di una scelta, di colui che guarda alla realtà umana (cfr. M. TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico,* Milano, 1987, pp.64-68). Uno dei metodi possibili è quello di rivolgere l'attenzione a quella parte della conoscenza che i giuristi sono soliti chiamare il "mondo del pregiuridico o del metagiuridico, dove essi sanno bene di scorgere la "radice delle loro comuni credenze e

certezze" (G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite,* Torino, 1992, p.3).

Per lo studio della laicità dello Stato non si può, dunque, non rivolgere l'attenzione ai presupposti storico - politici, ove emergono le dimensioni di un valore di struttura della nostra civiltà, che assegna alla politica ed allo Stato un compito di assoluta neutralità. Una neutralità che diviene logico corollario della separazione tra dimensione politica e dimensione religiosa (non ascrivibile, quest'ultima, ad un ambito esclusivamente privato), nel rispetto del principio di non identificazione tra sfera politica e sfera religiosa ("Quando l'unità della Chiesa si spezzò nel XVI secolo e l'unità politica fu distrutta dalle guerre civili di religione, in Francia si chiamarono *politiques* proprio quei giuristi, che nella guerra fratricida fra i partiti religiosi avevano optato per lo Stato, come unità superiore e neutrale" C. SCHMITT, *Il concetto di politico,* in *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, p.90)

Forum di Quaderni Costituzionali